



UNIONE COMUNI DEL SORBARA
Comuni di Bastiglia, Bomporto, Castelfranco Emilia, Nonantola, Ravarino, San
Cesario sul Panaro

U

Comuni di Bastiglia - Bomporto - Castelfranco Emilia
Nonantola - Ravarino - San Cesario sul Panaro

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0009402/2017 del 14/09/2017

Firmatario: ALBERTO BORGHI, FEDERICA NANNETTI, MAURIZIA REBECCHI, FRANCESCA SILVESTRI, ALESSIO MORI, STEFANO REGGIANINI, GIANFRANCO

**CONVENZIONE
PIANIFICAZIONE IN
MATERIA DI
PROTEZIONE CIVILE**

2017

UNIONE COMUNI DEL SORBARA

(Provincia di Modena)

CONVENZIONE PER IL TRASFERIMENTO ALL'UNIONE COMUNI DEL SORBARA DELLE FUNZIONI DI PIANIFICAZIONE IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE.

L'anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno quattordici (14) del mese di settembre nella residenza municipale di Castelfranco E. con la presente convenzione da valersi per ogni conseguente effetto di legge

TRA

Il Comune di Bastiglia (Mo), in persona del Vice Sindaco Alessio Mori, domiciliato per la sua carica presso il Comune di Bastiglia, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 31 del 12 settembre 2017, esecutiva.

Il Comune di Bomporto (Mo), in persona del Sindaco Alberto Borghi, domiciliato per la sua carica presso il Comune di Bomporto, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 29 del giorno 11 settembre 2017, esecutiva.

Il Comune di Castelfranco Emilia (Mo), in persona del Sindaco Stefano Reggianini, domiciliato per la sua carica presso il Comune di Castelfranco Emilia, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 70 del 12 settembre 2017, esecutiva.

Il Comune di Nonantola (Mo), in persona del Sindaco Federica Nannetti, domiciliata per la sua carica presso il Comune di Nonantola, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 63 del 12 settembre 2017, esecutiva.

Il Comune di Ravarino (Mo), in persona del Sindaco Maurizia Rebecchi, domiciliata per la sua carica presso il Comune di Ravarino, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 38 del giorno 11 settembre 2017, esecutiva.

Il Comune di San Cesario sul Panaro (MO) in persona del Sindaco Gianfranco Gozzoli, domiciliato per la sua carica presso il Comune di San Cesario sul Panaro, il quale interviene nel presente atto in

forza della delibera consiliare n. 48 del giorno 11 settembre 2017, esecutiva.

E

L'Unione Comuni del Sorbara (Mo), in persona del Presidente Francesca Silvestri, domiciliata per la sua carica presso l'Unione Comuni del Sorbara, la quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 12 del 13 settembre 2017, esecutiva.

PREMESSO

- che i Comuni di Bastiglia, Bomporto e Ravarino con atti approvati dai rispettivi consigli comunali in data 15/5/2000, si sono costituiti in Unione ai sensi dell'art. 26 della L. 142/90, ora art. 32 del T.U.E.L. 267/2000, Unione denominata "Unione Comuni del Sorbara" ;
- che con i medesimi atti sono stati approvati lo Statuto e l'atto costitutivo dell'Unione;
- che detti atti consiliari sono stati controllati senza rilievi dal CO.RE.CO. di Bologna nella seduta del 17/5/2000;
- che lo Statuto è entrato in vigore il 17/6/2000;
- che l'atto costitutivo è stato sottoscritto dai Sindaci aderenti all'Unione in data 19/6/2000;
- che si sono regolarmente insediati gli organi dell'Unione, così come previsto dallo statuto;
- che con deliberazioni:
 - del Consiglio Comunale di Bastiglia n. 8 del 19.01.09,
 - del Consiglio Comunale di Bomporto n.6 del 23.01.09,
 - del Consiglio Comunale di Nonantola n.3 del 15.01.09,
 - del Consiglio Comunale di Ravarino n.4 del 14.01.09,
 - del Consiglio dell'Unione n.3 del 07/02/2009 esecutive ai sensi di legge, è stato approvato l'allargamento dell'Unione comuni del Sorbara al comune di Nonantola e sono stati approvati Statuto ed atto costitutivo dell'Unione;
- che lo Statuto dell'Unione è entrato in vigore il 23.04.09 e che l'atto costitutivo è stato sottoscritto dai Sindaci aderenti all'Unione il 08.05.2009 con Rep. n. 174.
- che le normative di riferimento, a partire dalla L.R.21/2012 sul riordino territoriale regionale, individuano, tra le altre cose, l'Unione dei Comuni come lo strumento di governo più appropriato per la dimensione territoriale locale;

Richiamate le seguenti deliberazioni, tutte ad oggetto "Legge Regionale 21/2012: adeguamento dell'Unione Comuni del Sorbara all'ambito territoriale ottimale. Approvazione Statuto e Atto

Costitutivo”:

- deliberazione del Consiglio Comunale di Bastiglia n. 29 del 28/06/2016;
 - deliberazione del Consiglio Comunale di Bomporto n.28 del 27/06/2016;
 - deliberazione del Consiglio Comunale di Castelfranco Emilia n.57 del 29/06/2016;
 - deliberazione del Consiglio Comunale di Nonantola n.57 del 28/06/2016;
 - deliberazione del Consiglio Comunale di Ravarino n.28 del 27/06/2016;
 - deliberazione del Consiglio Comunale di San Cesario sul Panaro n.31 del 27/06/2016;
 - deliberazione del Consiglio Unione Comuni del Sorbara n.10 del 30/06/2016;
 - con le quali è stato approvato l’allargamento dell’Unione comuni del Sorbara ai comuni di Castelfranco Emilia e San Cesario sul Panaro;
- che la Legge 24.02.1992, n. 225, ha istituito il Servizio Nazionale di Protezione Civile, consentendo l’attuazione della pianificazione di emergenza a livello Nazionale, Regionale, Provinciale e Comunale;
 - che il D.L. 112/98 ha accentuato il decentramento di funzioni dallo Stato alle regioni e agli Enti Locali, affidando in particolare ai Comuni l’attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali, nonché l’adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione dell’emergenza, a livello comunale e/o intercomunale sulla base degli indirizzi nazionali e regionali;
 - che attualmente sono attribuite ai Comuni le funzioni tecniche ed amministrative, da attuare al verificarsi dell’emergenza, relative allo svolgimento dei servizi di Protezione Civile, riconducendo in tale accezione le funzioni concernenti la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione, la salvaguardia del sistema produttivo locale, il ripristino della viabilità e dei trasporti, la riattivazione delle telecomunicazioni, la messa in sicurezza, la verifica e il ripristino delle reti erogatrici dei servizi essenziali ed il censimento e la salvaguardia dei Beni culturali nelle zone a rischio;

che i Comuni di Bastiglia, Bomporto, Castelfranco Emilia, Nonantola, Ravarino e San Cesario sul Panaro, hanno approvato il trasferimento all’Unione comuni del Sorbara delle funzioni di pianificazione in materia di protezione civile con i sotto riportati atti:

- deliberazione del Consiglio Comunale di Bastiglia n. 31 del 12.9.2017 ;
- deliberazione del Consiglio Comunale di Bomporto n. 29 dell’11.9.2017 ;
- deliberazione del Consiglio Comunale di Castelfranco Emilia n. 70 del 12.9.2017 ;
- deliberazione del Consiglio Comunale di Nonantola n. 63 del 12.9.2017 ;
- deliberazione del Consiglio Comunale di Ravarino n. 38 dell’11.9.2017 ;
- deliberazione del Consiglio Comunale di San Cesario sul Panaro n. 48 dell’11.9.2017 ;

– deliberazione del Consiglio Unione Comuni del Sorbara n. 12 del 13.9.2017 ;

Vista la Direttiva Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2008 “indirizzi operativi per la gestione delle emergenze”;

Vista la D.G.R. Emilia Romagna n. 1166/2004;

Vista la L.R. 1/2005;

Vista la L.R. n. 21.12.2012, n. 21;

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra i sottoscritti comparenti:

- Alessio Mori, nella sua qualità di Vicesindaco pro-tempore del Comune di Bastiglia;
- Alberto Borghi, nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Bomporto;
- Stefano Reggianini, nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Castelfranco Emilia;
- Federica Nannetti, nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Nonantola;
- Maurizia Rebecchi, nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Ravarino;
- Gianfranco Gozzoli, nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di San Cesario sul Panaro;
- Francesca Silvestri nella sua qualità di Presidente pro-tempore dell'Unione Comuni del Sorbara;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – Oggetto

Con la presente convenzione, stipulata ai sensi degli articoli 30 del D.Lgs. n. 267/2000, dell' 11 della L.R. 10/08, come modificata dalla L.R. 21 dicembre 2012, n. 21, nonché dell'articolo 5 dello Statuto dell'Unione, i Comuni di Bastiglia, Bomporto, Castelfranco Emilia, Nonantola, Ravarino e San Cesario sul Panaro trasferiscono all'Unione Comuni del Sorbara le funzioni in materia di protezione civile, di competenza comunale, relative al coordinamento, l'informazione e la prevenzione,

Art. 3 – Finalità e attività trasferite

Il trasferimento di funzioni da parte dei Comuni all'Unione, è finalizzata a garantire il coordinamento e la programmazione in forma unitaria del servizio e segnatamente:

- tendere all'uniformità di criteri e interventi su tutto il territorio dell'Unione;
- condividere uomini e mezzi, in caso di emergenze locali/puntuali, che non interessino tutti i Comuni ma uno o più di essi, intesi sia come dipendenti degli Enti che come personale appartenente ai gruppi volontari comunali—tenuto conto delle disponibilità di volta in volta sussistenti;
- coordinare e gestire le attività di formazione dei gruppi dei volontari di protezione civile;
- coordinare e gestire le attività di informazione alla popolazione.

Il trasferimento di cui sopra viene attuato nel rispetto delle seguenti modalità:

- costituzione di un servizio di pianificazione di Protezione Civile dell'Unione comuni del Sorbara;
- elaborazione di un piano operativo di censimento dati con lo scopo di uniformare le informazioni già raccolte a livello comunale;
- revisione e omogeneizzazione, ove necessario, dei Piani di Emergenza dei singoli Comuni con l'obiettivo di definire nel medio periodo un modello unico;
- elaborazione di un piano formativo di esercitazioni pratiche, in collaborazione con la consulta provinciale dei gruppi comunali di Protezione Civile, al fine di creare sinergie tra i volontari all'interno del territorio dell'Unione;
- predisposizione del Piano coordinato di Emergenza dell'Unione, che tenga conto dei singoli piani di Protezione Civile approvati, fermo restando le modalità di intervento e le responsabilità operative contenute negli stessi.

Art. 4 – Funzioni trasferite e ambiti di intervento

L'esercizio unificato della funzione ricomprende:

- il coordinamento amministrativo dei servizi di Protezione Civile, quale strumento sinergico mediante il quale i Comuni costituiti in Unione assicurano, la semplificazione di tutte le procedure connesse ai citati servizi;
- l'organizzazione omogenea dei servizi di Protezione Civile, improntata a principi di efficienza ed efficacia degli interventi in situazioni di emergenza nel rispetto delle singole specificità;
- l'individuazione di un Gruppo di Coordinamento dell'Unione avente il compito di coordinare, sulla base delle caratteristiche e delle particolari problematiche inerenti i singoli

Comuni, l'operato dei Responsabili delle funzioni di supporto appartenenti ai Centri Operativi Comunali;

- il censimento unitario, sulla base di quanto già effettuato dai singoli Comuni, per la compilazione delle schede, al fine di ottenere una “fotografia” del territorio dell'Unione che fornisca all'ente gestore dell'emergenza una banca dati completa e aggiornata;
- lo studio di fattibilità in ordine all'elaborazione graduale di un unico Piano di Emergenza (disamina dei differenti Piani di Emergenza e/o bozze degli stessi elaborati dai Comuni dell'Unione; analisi delle specificità territoriali; focalizzazione degli obiettivi strategici; individuazione del “modello tipo” di pianificazione nonché delle risorse strumentali, umane e finanziarie necessarie alla relativa attuazione).

Le funzioni in materia di protezione civile e il modello organizzativo per la gestione delle emergenze sono disciplinate dalla normativa nazionale che assegna ruoli e competenze ai vari Enti interessati.

Il Sindaco resta autorità di protezione civile nel proprio Comune e rimangono in capo ai singoli Comuni le specifiche funzioni attribuite dalla normativa nazionale vigente in materia di protezione civile:

FUNZIONI DEI COMUNI

Predisposizione ed approvazione Piani Comunali di Protezione Civile e loro costante aggiornamento.

Aggiornamento dell'elenco dei funzionari costituenti il Centro Operativo Comunale mediante deliberazione di giunta e individuazione dei referenti di Protezione Civile nell'ordinario e in emergenza.

Individuazione e costante aggiornamento dell'elenco delle Aree e degli edifici sul territorio comunale con funzioni di Protezione Civile mediante deliberazione di giunta.

Censimento dati sul territorio per il periodico aggiornamento delle risorse e degli elementi sensibili per la pianificazione dell'emergenza.

Attivazione delle fasi di intervento conseguenti al sistema di allertamento e gestione diretta delle emergenze sul territorio comunale.

Realizzazione interventi strutturali volti alla prevenzione e alla gestione delle emergenze per quanto di competenza (somme urgenze, fondo regionale di Protezione Civile).

FUNZIONI DELL'UNIONE COMUNI DEL SORBARA

Coordinamento, con il supporto dell'Agenzia Regionale, per la stesura e l'aggiornamento dei Piani

Comunali di Protezione Civile.

Predisposizione graduale del Piano Coordinato di Emergenza dell'Unione, che tenga conto dei singoli piani comunali di Protezione Civile, ferme restando le modalità di intervento e le responsabilità operative contenute negli stessi.

Costituzione di un gruppo tecnico di coordinamento in materia di protezione civile dell'Unione.

Coordinamento dei sistemi informativi per la pianificazione e la gestione delle emergenze (Sistema Allertamento, Sistema Monitoraggio e raccolta dati utili al servizio di Protezione Civile.)

Creazione di una mappa delle aree e degli edifici presenti sul territorio dell'Unione, con funzioni di Protezione Civile, aggiornamento e caratterizzazione delle Aree, della viabilità e dei servizi, ecc...

Creazione database unico per il territorio dell'Unione, delle risorse e degli elementi sensibili per la pianificazione dell'emergenza.

Coordinamento delle modalità di informazione alla popolazione sui rischi e comportamenti da tenere nelle fasi di emergenza.

Coordinamento e supporto ai Comuni associati per la gestione degli interventi volti alla prevenzione e alla gestione delle emergenze.

Gestione e coordinamento delle attività di formazione/esercitazione, in collaborazione con la Consulta Provinciale del Volontariato di Protezione Civile, dei gruppi dei volontari di protezione civile.

Programmazione e svolgimento di esercitazioni intercomunali di Protezione Civile in collaborazione con altre associazioni del territorio.

Coordinamento Azioni dei gruppi comunali dei volontari di Protezione Civile a supporto di altri Enti per Attività di Pubblico interesse con finalità di prevenzione e sicurezza dei cittadini, a fronte di richiesta d'intervento.

Studio, individuazione ed elaborazione di strumenti operativi a livello di Unione, utili alla Prevenzione, alla gestione delle emergenze in ambito di Protezione Civile.

Creazione Database unico per il territorio dell'Unione, dei Servizi Pubblici Locali e delle Imprese Qualificate, utili per la pianificazione dell'emergenza.

Condivisione delle buone pratiche e delle eccellenze presenti all'interno dei singoli Comuni.

Art. 5 - Decorrenza e durata della convenzione

La presente convenzione decorre dal 15/09/2017 ed ha durata pari a quella dell'Unione Comuni del Sorbara, fatte salve le ipotesi di recesso, revoca e scioglimento disciplinate all'art. 10 della presente

convenzione.

Art. 6 - Forme di consultazione

Competente per la soluzione delle problematiche inerenti l'attività del servizio è la Giunta dell'Unione Comuni del Sorbara che si riunisce su convocazione del Presidente dell'Unione ogni qualvolta egli ne ravvisi la necessità o quando lo richieda uno dei Sindaci dei Comuni aderenti.

L'Unione si impegna a trasmettere, agli enti aderenti, copia degli atti fondamentali assunti dal Consiglio dell'Unione, relativi al servizio.

Sono previste e messe a disposizione del Consiglio dell'Unione forme di verifica periodica sull'andamento del servizio e sul monitoraggio degli obiettivi programmati.

Art. 7 – Forme di organizzazione e sistema direzionale

Ricordati l'articolo 32 del D.lgs. 267/2000 s.m.i, l'articolo 15 della Legge 225 del 1992, che prevede: “Il Sindaco è autorità comunale di Protezione Civile. Al verificarsi della situazione di emergenza il Sindaco assume la direzione dei servizi di emergenza ...”, l'articolo 21 dello Statuto dell'Unione, che recita: “Il Presidente è il legale rappresentante dell'Unione, svolge le funzioni attribuite dalla legge al Sindaco”, il servizio di pianificazione di Protezione Civile dell'Unione è organizzato quale servizio di supporto al Presidente dell'Unione.

Il servizio di pianificazione di Protezione Civile dell'Unione è costituito da tutti i Responsabili/Referenti di Protezione Civile dei singoli Comuni.

Gli obiettivi e le risorse del Servizio di Protezione Civile dell'Unione vengono ricompresi all'interno del Piano degli obiettivi, del Documento unico di programmazione e del Piano esecutivo di gestione dell'Unione Comuni del Sorbara, quale specifico centro di costo e di attribuzione di obiettivi.

Le attività fornite sono da considerarsi a supporto delle attività già svolte dai singoli Comuni, pertanto si individuano due macro aree di intervento/competenza:

1. Le attività di coordinamento a livello di Unione, che sono in capo al Servizio di pianificazione di Protezione Civile dell'Unione dei Comuni del Sorbara.
2. La gestione delle emergenze rimane in capo ai Comuni, nel rispetto dei singoli ruoli e delle specifiche responsabilità tecnico istituzionali, così come definite dalle normative vigenti.

Art. 8 - Dotazione organica e trasferimento del personale

La dotazione organica, l'organigramma ed il funzionigramma del Servizio vengono determinate nell'ambito dei documenti di programmazione delle risorse umane dell'Unione. Le variazioni

relative al personale vengono definite in accordo con i Comuni interessati.

I competenti organi dei Comuni e dell'Unione adottano gli atti necessari per corrispondere a quanto previsto ai punti precedenti dalla presente convenzione, e per rendere disponibile all'Unione il personale necessario allo svolgimento delle funzioni.

Entro dodici mesi dalla stipula della presente convenzione, il Gruppo Tecnico di Coordinamento in materia di protezione civile dell'Unione, presenta proposte organizzative, atte a verificare la congruità delle scelte adottate e la funzionalità del servizio.

Le proposte organizzative e gestionali dovranno essere definite in osservanza delle normative di contenimento della spesa pubblica e dei vincoli di bilancio.

L'Unione, considerata la particolarità della funzione, che non prevede lo svolgimento di attività esclusive e quantificabili nell'ambito dei carichi di lavoro di singole risorse umane, potrà fare ricorso all'utilizzo funzionale di personale già in servizio presso i singoli comuni.

La Giunta assume altresì le decisioni in merito alle eventuali assunzioni di personale a tempo determinato, che dovessero rendersi necessarie per far fronte ad esigenze straordinarie del servizio, tenuto conto delle capacità assunzionali degli enti medesimi, così come previste dalla normativa di riferimento ed in particolare dal comma 557 della Legge n. 296/2006.

Il riparto delle spese in materia di personale seguirà il criterio della ripartizione in base alla popolazione residente, calcolata al penultimo anno precedente il bilancio di previsione di riferimento, come ribadito nel successivo art. 9 .

Art. 9 - Rapporti finanziari tra i Comuni e l'Unione Comuni del Sorbara

Le spese sostenute per il funzionamento del servizio e relative al personale dipendente dei comuni, eventualmente comandato all'Unione, sono ripartite fra gli enti firmatari della convenzione, sulla base della popolazione residente calcolata al penultimo anno precedente il bilancio di previsione di riferimento.

Le spese per l'acquisto, l'uso, la manutenzione delle apparecchiature tecnico-operative e per tutto quanto posto a disposizione del servizio dell'unione dei comuni, vengono suddivise fra gli enti firmatari della convenzione, in base alla popolazione residente, calcolata al penultimo anno precedente il bilancio di previsione di riferimento.

Le spese relative alle attività di eventuale consulenza specialistica vengono suddivise fra gli enti firmatari della convenzione, in base alla popolazione residente, calcolata al penultimo anno precedente il bilancio di previsione di riferimento.

Non sono previste spese per la disponibilità della sede, dell'ufficio (utenze, arredi, ecc.).

Le entrate derivanti da contributi statali e regionali vengono ripartite sulla base della popolazione residente calcolata al penultimo anno precedente il bilancio di previsione di riferimento.

L'Unione si impegna a trasmettere a ogni ente associato:

- l'ipotesi di bilancio preventivo triennale, di norma nel termine di due mesi prima della scadenza del termine ordinario, fissato dalla legge, di approvazione del bilancio di previsione, al fine di consentire ai Comuni i dovuti stanziamenti in sede di bilancio di previsione;
- il rendiconto di gestione di norma nel termine di due mesi prima della scadenza del termine ordinario fissato per legge di approvazione del rendiconto.

Il bilancio del servizio è su base triennale alla stregua dei bilanci degli Enti Locali. La proposta di bilancio triennale di previsione del servizio è trasmessa ai singoli comuni ogni anno, di norma, entro il mese di settembre o entro tre mesi antecedenti dalla data di approvazione dei bilanci di previsione stabilita da norme di legge e viene esaminato, entro un mese dalla consegna, da ciascuna Giunta comunale, che assume l'impegno di iscrivere pro quota nei rispettivi bilanci comunali le stesse somme di riferimento. In caso negativo la Giunta dell'Unione avvia una procedura di verifica politico – amministrativa per definire le eventuali azioni a tutela degli equilibri finanziari.

Ogni qual volta gli organi dell'Unione rilevino la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione del servizio aventi ripercussioni ulteriori sui bilanci dei singoli comuni, ne danno comunicazione ai Comuni interessati i quali apportano le necessarie modifiche ai rispettivi bilanci. In caso di mancato reperimento delle risorse la Giunta dell'Unione avvia una procedura di verifica politico – amministrativa. L'informazione in merito alle variazioni si considera avvenuta mediante la trasmissione del bilancio assestato. Eventuali differenze di gestione rilevate a consuntivo saranno iscritte nel bilancio di previsione del servizio del secondo anno successivo o utilizzate per specifici progetti.

I Comuni dovranno versare gli oneri di pertinenza trimestralmente e comunque l'ultima rata entro il 30/11. Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione i Comuni si impegnano a versare trimestralmente le quote di propria competenza con riferimento al bilancio assestato dell'anno precedente.

Art. 10 – Recesso, revoca del trasferimento delle funzioni, scioglimento dell'Unione

In attuazione di quanto previsto dagli articoli 4, 6, 7 e 28 dello Statuto si prevede che:

Recesso

Ogni Comune può recedere unilateralmente dall'Unione, con deliberazione consiliare adottata con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie; il Consiglio dell'Unione ne prende atto.

Il recesso deve essere deliberato entro il mese di aprile e ha effetto a partire dal secondo anno finanziario dall'esecutività della deliberazione di recesso.

Il recesso di un Comune non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni.

Di comune accordo verrà definita la destinazione delle eventuali dotazioni di beni indivisibili acquistati dall'Unione.

Nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo si procederà a maggioranza dei comuni.

In ogni caso, il Comune recedente non può fare valere alcun diritto in riferimento alla proprietà delle attrezzature comuni.

Revoca del trasferimento delle funzioni

La revoca all'Unione di funzioni/servizi già conferiti è deliberata dai Consigli dei Comuni interessati con la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati entro il mese di aprile di ogni anno e ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.

La revoca anticipata di cui al comma 4 dell'art. 19 della L.R. 21/2012 è deliberata dai Consigli di tutti i Comuni.

Scioglimento dell'Unione

Lo scioglimento è disposto con conformi deliberazioni dei Consigli dei Comuni aderenti, recepite dal Consiglio dell'Unione, adottate con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, nelle quali si disciplinano:

- a) le modalità del subentro dei Comuni aderenti nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Unione;
- b) la destinazione delle risorse strumentali e umane dell'Unione nel rispetto di quanto stabilito in materia dalla legge nazionale e regionale;
- c) i rapporti finanziari conseguenti alla ripartizione dei beni.

A seguito della deliberazione di scioglimento, i Comuni, oltre a ritornare nella piena titolarità delle funzioni precedentemente conferite, si accollano le quote residue di competenza dei prestiti non ancora estinti e succedono all'Unione in tutti i rapporti attivi e passivi, in proporzione alla quota di riparto stabilita in riferimento ad ogni singola funzione/servizio.

Lo scioglimento avrà efficacia a partire dal secondo anno finanziario successivo all'esecutività dell'ultima deliberazione consiliare di scioglimento.

Nel caso di scioglimento dell'Unione, di recesso di un comune o qualora cessi lo svolgimento da parte dell'Unione di determinate funzioni/servizi già conferiti, il personale trasferito dai comuni all'Unione rientra nei ruoli organici dei comuni di provenienza, di norma con continuità nelle funzioni, secondo quanto previsto in materia dalle norme statali e regionali, analogamente il personale assunto dall'Unione entrerà a far parte dei ruoli organici dei comuni nel rispetto delle modalità di subentro e di norma con continuità nelle funzioni.

Art. 11 – Controversie

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

Art. 12 – Rinvio

Per quanto non previsto nella presente convenzione, si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le amministrazioni, con adozione se ed in quanto necessario, di atti da parte degli organi competenti, nonché al codice civile e alla normativa vigente.

Art. 13 - Registrazione

Il presente atto composto da numero 14 pagine sarà soggetto a registrazione solo caso d'uso, ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del D.P.R. 26 aprile 1986, no 131 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente atto è esente da imposta di bollo a termini dell'articolo 16, tabella allegata B, al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Bastiglia

Il Vicesindaco Alessio Mori

Per il Comune di Bomporto

Il Sindaco Alberto Borghi

Per il Comune di Castelfranco Emilia

Il Sindaco Stefano Reggianini

Per il Comune di Nonantola

Il Sindaco Federica Nannetti

Per il Comune di Ravarino

Il Sindaco Maurizia Rebecchi

Per il Comune di San Cesario sul Panaro

Il Sindaco Gianfranco Gozzoli

Per l'Unione Comuni del Sorbara
Il Presidente Francesca Silvestri